

**Consiglio di Stato, sezione V, 16 settembre 2004 n.6004- CONFERMA- Tar Marche 23 maggio 1996 n. 223**

Il ricorrente Ordine degli Ingegneri aveva impugnato due concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un capannone da adibire ad officina e di un fabbricato ad uso di deposito e laboratorio, da realizzarsi su progetto elaborato da un geometra, deducendo la violazione delle norme che definiscono la competenza di tale categoria professionale.

Alla luce della disciplina vigente in materia, le opere da realizzare inerivano un'attività industriale di non modeste dimensioni e, per tale motivo, fuoriuscivano dai rigidi limiti posti dal R.D 11 febbraio 1929 n. 274 alle competenze progettuali dei geometri.

La richiamata normativa, nel definire i limiti delle competenze professionali di un geometra, ammette l'esercizio di un'attività di tipo progettuale solo per l'edificazione di modeste costruzioni civili, rurali o di industria agricola, purché le stesse siano di limitata importanza e di struttura ordinaria e, per la loro destinazione, non implicino un pericolo per la pubblica incolumità.

Per gli edifici di civile abitazione, poi, la competenza della suddetta categoria professionale è limitata a costruzioni di modeste dimensioni con divieto assoluto di progettare opere di grandi dimensioni in cui sia impiegato cemento armato, tali perciò da implicare un pericolo, in relazione alla destinazione dell'opera e in caso di difetto strutturale, stante il *favor* manifestato dalle norme per i tecnici laureati. Sono dunque escluse da tale competenza, come nel caso in esame, le costruzioni destinate ad attività industriali, diverse da quelle agricole, immobili destinati a costante attività lavorativa, la cui pericolosità è pertanto rilevante.

Il Comune nell'attribuire la concessione edilizia per la realizzazione delle suddette opere aveva omesso di esaminare a fondo i progetti presentati e, per tale motivo, ad avviso dei Collegi giudicanti, li aveva erroneamente approvati.